



Città di Pescia

**REGOLAMENTO SU PROCESSI D'INDIRIZZO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  
SULLE SOCIETÀ ED ENTI CONTROLLATI  
DAL COMUNE DI PESCIA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

## SOMMARIO

### TITOLO PRIMO

#### **PRINCIPI FONDAMENTALI**

Articolo 1 - <i>Oggetto e finalità</i> -----	pg. 3
Articolo 2 - <i>Soggetti destinatari</i> -----	pg. 3
Articolo 3 – <i>Tipologie di controllo</i> -----	pg. 3

### TITOLO SECONDO

#### **LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE**

Articolo 4 - <i>La funzione di indirizzo e programmazione</i> -----	pg. 4
Articolo 5 - <i>Programmazione e rendicontazione delle attività</i> -----	pg. 4
Articolo 6 - <i>Nomina e revoca degli amministratori</i> -----	pg. 4

### TITOLO TERZO

#### **LA FUNZIONE DI CONTROLLO**

Articolo 7 - <i>Controllo strategico e gestionale</i> -----	pg. 5
Articolo 8 - <i>Controllo preventivo</i> -----	pg. 5
Articolo 9 - <i>Controllo concomitante</i> -----	pg. 5
Articolo 10 - <i>Controllo a consuntivo</i> -----	pg. 6
Articolo 11 - <i>Controllo analogo e modalità di svolgimento</i> -----	pg. 6
Articolo 12 - <i>Modalità dei controlli e ruolo del Consiglio Comunale</i> -----	pg. 6
Articolo 13 - <i>Contratto di servizio</i> -----	pg. 7
Articolo 14 - <i>Consolidamento dei conti</i> -----	pg. 7
Articolo 15 - <i>Provvedimenti di straordinaria amministrazione</i> -----	pg. 7
Articolo 16 - <i>Attività richiesta alle Società e obblighi informativi</i> -----	pg. 7
Articolo 17 - <i>Obblighi specifici della Società</i> -----	pg. 8

### TITOLO QUARTO

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 18 – <i>Disposizioni finali</i> -----	pg. 8
--	-------

## **TITOLO PRIMO**

### **PRINCIPI FONDAMENTALI**

#### **Articolo 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente Titolo disciplina le attività di indirizzo, vigilanza e di controllo, come definito dal d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm. (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, detto anche “il T.U.”), esercitate dal Comune di Pescia sulle società ed enti partecipati controllati, di cui alla normativa vigente, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie ed allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra l’amministrazione comunale e gli organi amministrativi di dette Società.
2. L’attività di controllo si configura “funzione di diritto pubblico” e consiste in attività di controllo di tipo strategico, gestionale ed economico analoga all’attività di controllo esercitata sui servizi gestiti direttamente dall’Ente.
3. Il Comune esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in relazione alle specifiche finalità e agli specifici obiettivi per cui le società sono state costituite. Gli organi societari delle controllate perseguono gli indirizzi generali definiti dal Comune e si uniformano agli obiettivi indicati per la gestione societaria, uniformata ai criteri generali di efficienza, efficacia ed economicità.

#### **Articolo 2 - Soggetti destinatari**

1. Il presente Regolamento si applica alle società partecipate non quotate e agli enti nei quali il Comune di Pescia detiene almeno la maggioranza del capitale sociale o del fondo di dotazione, o della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, o comunque di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, computati anche i voti spettanti a società controllate.
2. La gestione delle società deve essere uniformata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
3. I soggetti destinatari delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, i dirigenti della società e degli enti controllati del Comune di Pescia, i quali, al momento della loro nomina o della loro assunzione, si impegnano a rispettare e far rispettare per tutta la durata della carica o del rapporto di lavoro le disposizioni e i principi del presente Regolamento. Con riferimento alle società ed enti controllati anche in via indiretta da enti locali, il Sindaco e la Giunta concordano con gli altri soci pubblici il sistema dei controlli e le sue modalità di attuazione.

#### **Articolo 3 – Tipologie di controllo**

Le tipologie di controllo applicate sono:

- Controllo analogo: applicato alle società che gestiscono servizi *in house providing*. Per controllo analogo si intende un’attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall’Ente riguardo all’attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell’utenza locale.
- Controllo sulle società ed enti a partecipazione maggioritaria: il controllo viene esercitato sulla base di relazioni e rapporti informativi di carattere amministrativo, gestionale, finanziario-contabile e con verifiche anche presso le sedi delle aziende stesse.

## **TITOLO SECONDO**

### **LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE**

#### **Articolo 4 - La funzione di indirizzo e programmazione**

1. La funzione di indirizzo e programmazione consiste nella definizione delle strategie, nell'assegnazione degli obiettivi, nell'allocazione delle risorse, unitamente alla nomina e alla revoca degli amministratori e degli altri organi societari.
2. Il Comune in sede di approvazione del DUP e del proprio bilancio previsionale, stabilisce gli obiettivi che le Società devono conseguire, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.
3. Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio consolidato, dà atto del conseguimento degli obiettivi da parte delle Società e del rispetto dei vincoli e degli indirizzi fissati per l'esercizio precedente.
4. Le Società sono tenute a fornire al Servizio Finanziario i dati richiesti ai fini del presente Regolamento e nel rispetto di quanto previsto dal T.U.

#### **Articolo 5 - Programmazione e rendicontazione delle attività**

1. Gli atti strumentali attraverso i quali si garantisce l'indirizzo e si programmano le attività societarie da parte dell'Amministrazione Comunale sono identificati nello Statuto della società, nel Contratto di servizio, nelle Convenzioni, nel Capitolato di servizio, nonché in atti di indirizzo e di vigilanza emanati dal Comune di Pescia in qualità di socio.
2. In particolare sono individuati quali strumenti di governance delle Società:
  - a) il Piano strategico industriale con compito di programmazione e gestione in tema di performance attese ed organizzazione, di validità triennale;
  - b) il Budget economico, finanziario e patrimoniale preventivo annuale e nota annuale delle variazioni patrimoniali più rilevanti, finalizzati al perseguimento dell'equilibrio economico delle Società e alla definizione preventiva dei flussi economici e finanziari programmati fra Ente e Società (controllo economico – patrimoniale);
  - c) il Report di rendicontazione semestrale con finalità di controllo strategico e gestionale;
  - d) il Report di rendicontazione semestrale con finalità di controllo economico – patrimoniale;
  - e) clausole specifiche inserite nell'ambito dei Contratti di servizio, capitolati e Convenzioni con finalità di controllo operativo.

#### **Articolo 6 – Nomina e revoca degli amministratori**

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco designa/nomina gli amministratori ai sensi degli artt. 2383 e 2449 del codice civile, previo:
  - esame dei requisiti previsti all'art. 11 del T.U. per l'amministratore interessato;
  - verifica del relativo curriculum che dovrà essere allegato all'atto di designazione/nomina;
  - verifica delle eventuali situazioni di incompatibilità e/o inconfiribilità previste dalla normativa vigente.
2. Le nomine sono conferite per la durata stabilita dai singoli Statuti o, in mancanza, dalle norme del codice civile che regolano gli organi delle società cui si riferiscono.
3. Gli incarichi possono essere revocati per ragioni connesse al venir meno del rapporto fiduciario con l'organo che ha disposto la nomina, nonché per l'inosservanza degli obiettivi e degli indirizzi previsti dall'atto di nomina e dal presente regolamento. Gli incarichi possono essere altresì revocati quando

ricorrono sopraggiunte condizioni di incompatibilità o decadenza analoghe a quelle fissate per gli amministratori comunali ai sensi della legge, dello Statuto e dei Regolamenti del Comune.

## **TITOLO TERZO**

### **LA FUNZIONE DI CONTROLLO**

#### **Articolo 7 - Controllo strategico e gestionale**

1. Il controllo strategico e gestionale è realizzato con l'analisi dei documenti di cui all'art. 5. In particolare si esplica nei seguenti momenti:

- a) Controllo preventivo per la verifica preventiva degli obiettivi strategici e gestionali delle Società realizzato con l'analisi dei documenti di cui al successivo art. 8;
- b) Controllo concomitante per la verifica in corso di gestione delle performance delle Società realizzato con i documenti di rendicontazione di cui al successivo art. 9;
- c) Controllo a consuntivo per la valutazione a rendiconto della performance complessiva delle Società realizzato mediante verifica dei documenti di cui al successivo art. 10.

#### **Articolo 8 – Controllo preventivo**

1. Nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale, il Sindaco esercita l'attività di indirizzo e controllo sull'attività e sugli atti programmatici delle Società. A tal proposito le Società, entro il 15 settembre di ogni anno, trasmettono al Comune il Budget previsionale economico, finanziario e patrimoniale per l'esercizio successivo ed il Piano Industriale pluriennale contenente gli obiettivi strategici, le attività e le dinamiche patrimoniali, economiche e finanziarie, che saranno oggetto di approvazione da parte del Sindaco, previa condivisione con la Giunta, il Dirigente dei Servizi Finanziari e i Dirigenti/Responsabili firmatari degli affidamenti, salvo quanto diversamente stabilito dai singoli Statuti.

2. Il Piano Industriale ed il Budget dovrà essere composto da:

- a) un programma pluriennale, di durata triennale, articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti.
- b) un programma annuale contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire .

3. Il programma pluriennale e quello annuale di Budget sono trasmessi al Comune entro il termine sopra detto per l'esame ed il coordinamento funzionale con la pianificazione e la programmazione del Comune, per l'adozione delle opportune deliberazioni che saranno assunte in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente.

#### **Articolo 9 – Controllo concomitante**

1. In fase di monitoraggio, entro il 15 luglio di ogni anno, al fine di poter rispettare i termini previsti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, le Società sono tenute a presentare all'Amministrazione comunale un report illustrativo sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, relativa al primo semestre d'esercizio e sullo stato di avanzamento degli investimenti programmati e dell'eventuale variazione del piano di programma, affinché sia possibile verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.

2. Il Consiglio comunale, in caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, ancorché riferiti al primo semestre, può indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali gli organi amministrativi delle Società dovranno attenersi.
3. Il controllo concomitante, effettuato dal Servizio Finanziario, viene attuato attraverso il monitoraggio dei Report semestrali, trasmessi dalle Società entro il 15 luglio e 15 febbraio nei quali viene illustrato:
  - a) lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel Budget annuale, analisi di eventuali cause degli scostamenti rispetto allo stesso, nonché azioni correttive da attuare;
  - b) l'andamento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale riferita al semestre antecedente;
  - c) l'elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori dei lavori, nonché i principali atti di gestione del personale.
4. Il report semestrale contiene una relazione dell'organo amministrativo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché una sintetica descrizione delle operazioni di maggior rilievo verificatesi nel periodo di riferimento.
5. I soggetti tenuti ad effettuare il controllo concomitante, qualora ritengano le relazioni di cui sopra, non esaustive, possono chiedere alle Società documentazioni integrative tese a fornire ulteriori dettagli.
6. Il controllo concomitante può essere, inoltre, svolto attraverso incontri, nonché verifiche presso la sede societaria e nelle sedi di svolgimento dei servizi affidati alle Società.

#### **Articolo 10 – Controllo a consuntivo**

1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo consuntivo, la Società è tenuta a trasmettere all'Ente la proposta di bilancio di esercizio, predisposta dall'organo amministrativo, corredata dei documenti previsti dalle leggi e certificata dal soggetto incaricato del controllo contabile, almeno 30 giorni prima la data prevista per l'approvazione della stessa, corredata del relativo verbale dell'Organo di Revisione dei Conti e, comunque, entro il 31 marzo di ogni anno.
2. In fase di approvazione del Rendiconto il Consiglio Comunale dà atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte delle Società Partecipate.
3. Anche a seguito delle risultanze del rendiconto, il Consiglio, sulla base dei risultati raggiunti, può rimodulare gli obiettivi della programmazione.

#### **Articolo 11 – Controllo analogo e modalità di svolgimento**

1. Per controllo analogo si intende il controllo previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), del medesimo Testo Unico.
2. Il controllo analogo sugli atti fondamentali delle società *in house providing* sarà svolto sia dal Dirigente del Servizio Finanziario, sia dai Dirigenti/Responsabili firmatari degli affidamenti, in relazione al servizio pubblico affidato alla Società, con funzioni di gestione e controllo specifico di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi svolti dalla Società.

#### **Articolo 12 - Modalità dei controlli e ruolo del Consiglio Comunale**

1. I controlli di cui agli artt. 8, 9 e 10 saranno svolti dal Servizio Finanziario.
2. Le società sono tenute a fornire a tale ufficio i dati richiesti ai fini del presente regolamento e del rispetto delle norme di legge.
3. Le società sono altresì tenute a fornire, se richieste, informazioni e documenti agli Organi del Consiglio Comunale e in particolare alla Commissione Consiliare Permanente competente per materia.

### **Articolo13 - Contratto di servizio**

1. Il contratto di servizio rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra l'Ente e le società affidatarie di servizi.
2. Il contratto dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione dei livelli qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio, nonché modalità e termini della loro misurazione. Esso dovrà contenere apposite clausole sanzionatorie in grado di disciplinare eventuali casi di mancato o parziale conseguimento degli standard di servizio previsti.
3. Nell'attuazione di programmi/progetti di natura comunitaria il contratto di servizio può essere sostituito da convenzioni.

### **Articolo 14 – Consolidamento dei conti**

1. Al fine di consentire il consolidamento dei dati economici, patrimoniali e finanziari con quelli del Comune, gli Enti controllati si impegnano:
  - ad applicare principi contabili omogenei a quelli adottati dal Comune, o nel caso ciò non sia compatibile con la loro natura o con la normativa cui i medesimi sono sottoposti, a predisporre specifici prospetti di raccordo che consentano la successiva predisposizione del conto consolidato;
  - a fornire al Servizio Finanziario tutti quei dati che il medesimo richieda ai fini del consolidamento.

### **Articolo 15 – Provvedimenti di straordinaria amministrazione**

1. I provvedimenti di straordinaria amministrazione che incidono sugli aspetti patrimoniali e finanziari delle società controllate dal Comune sono approvati, previa deliberazione del Consiglio Comunale, dall'assemblea appositamente convocata dagli amministratori.

### **Articolo 16 – Attività richiesta alle Società e obblighi informativi**

1. Le Società e gli enti controllati dovranno garantire:
  - a) lo svolgimento delle attività nel rispetto dei principi e/o delle norme di trasparenza, efficienza ed economicità previste per gli enti locali;
  - b) l'accesso ai documenti, nel rispetto della normativa vigente;
  - c) la fornitura di notizie e informazioni relative alle attività della Società e di tutta la documentazione richiesta ed utile all'espletamento delle funzioni proprie dell'Ente;
  - d) se richiesta, la partecipazione alle riunioni del Sindaco;
  - e) l'invio preventivo dell'avviso di convocazione delle sedute dell'organo di amministrazione della Società, comprensivo di tutti i punti dell'ordine del giorno con gli eventuali documenti illustrativi, nonché i relativi verbali entro 15 giorni dalla loro approvazione.
2. L'Amministrazione Comunale ha diritto di accesso incondizionato ai dati e alle informazioni sulla gestione societaria.

### **Articolo 17 - *Obblighi specifici della Società***

1. Le Società e gli enti controllati, nei propri documenti di programmazione, si conformano agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Comunale nel Documento Unico Programmazione (DUP) e nella sua eventuale nota di aggiornamento.
2. Le Società dovranno garantire l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge, in particolare nelle specifiche materie:
  - a) affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi;
  - b) assunzioni di personale;
  - c) affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
  - d) il rispetto della normativa in materia di accesso agli atti e trasparenza;
  - e) rispetto dei commi 3 e 3 bis dell'art. 16 del T.U.;
  - f) relazione annuale sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4 del T.U.;
  - g) il rispetto di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dalla L. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione ) e del D.Lgs. 39/2013 ( decreto sulle incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi).
3. Le informazioni trasmesse all'Ente nel rispetto del presente regolamento e la Relazione sulla gestione allegata al bilancio d'esercizio contengono specifici riscontri rispetto all'osservanza degli obblighi evidenziati nei commi precedenti. L'organo di amministrazione delle Società, previa autorizzazione del Sindaco, partecipa alle sedute del Consiglio Comunale, ove siano trattati argomenti che riguardino le Società, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria.

## **TITOLO QUARTO *DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***

### **Articolo 18 - *Disposizioni finali***

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.